



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Abusivismo e Condoni Edilizi

PROTOCOLLO INFORMATICO

N° 56050 – 27/09/2024

INGIUNZIONE N° 16/2024

OGGETTO: Ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e smi, per inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n. 4/2021 prot. n. 17519 del 17/03/2021 per opere abusive realizzate in Via della Barcaiola n. 4 dal sig. [REDACTED]

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con provvedimento dirigenziale del Settore Pianificazione Urbanistica n. 4/2021 prot. n. 17419 del 17/03/2021, si è ordinato all'interessato la demolizione delle opere realizzate – in assenza dei necessari titoli autorizzativi – in Ercolano (NA) alla Via della Barcaiola n. 4 presso l'immobile censito in N.C.E.U al foglio 1, p.lla 820, sub 327 e consistenti in:

“... realizzazione di una tettoia con struttura in ferro e copertura in pannelli coibentati, rivestita all'intradosso con pannelli in cartongesso. Tale struttura poggia su n. 6 pilastri in ferro di cui n. 5 rivestiti in cartongesso e su una parete in laterizio forato, attualmente intonacata, di larghezza circa 0,23 metri e lunghezza di circa 3,57 metri. Le dimensioni in pianta dell'opera sono di circa 4,60 per circa 10,35 metri con latezza di circa 2,64 metri. Inoltre in un vano adiacente al corpo scala condominiale, a circa 0,90 metri dal piano di calpestio del terrazzo, sono stati ricavati due ambienti di dimensioni circa 1,20 metri per circa 3,05, metri e 1,25 metri per circa 1,95 metri, distribuiti da un disimpegno di dimensioni circa 1,15 metri per circa 1,26 metri. L'altezza dei locali è di circa 2,20 metri. Tutte le pareti risultano intonacate e complete di impianti. Il locale più grande visto la presenza di impianto idrico sanitario sarà da adibire presumibilmente a bagno. Per accedere al terrazzo dall'appartamento sottostante è stata realizzata, sulla parete adiacente il vano scala, un'apertura nel solaio di larghezza circa 0,94 metri per una lunghezza di circa 3,92 metri ed una scala in ferro a forma di “L” con complessive n. 15 pedate, incluso il pianerottolo di riposo. ...”;

- la sopra citata Ordinanza dirigenziale n. 4/2021 prot. 17519 del 17/03/2021 è stata notificata in data 23/03/2021 al sig.:

○ [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] e residente in [REDACTED] (●) alla [REDACTED] n. ● in qualità di proprietario e responsabile dell'abuso;

VISTO il verbale del 02/07/2021, redatto a seguito di sopralluogo eseguito da personale della Polizia Municipale – sottoscritto dalla parte in pari data e trasmesso a questo Ufficio con nota prot. n. 41239 del 09/07/2021 – con il quale, nel constatare il parziale ripristino dello stato dei luoghi, è stata accertata la mancata ottemperanza dell'Ordinanza n. 4/2021 - prot. n. 17519 del 17/03/2021;

CONSIDERATO che, secondo la consolidata giurisprudenza, la parziale ottemperanza all'ordine di demolizione equivale a inottemperanza;

DATO ATTO che detta inottemperanza è stata accertata oltre il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza 4/2021 nei confronti dell'interessato;

RICHIAMATO

➤ l'art. 27, comma 2, del DPR 380/01 e smi che testualmente recita: *“Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi) il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.*

➤ l'art. 31, comma 3, 4 e 4bis, del DPR 380/01 e smi che testualmente recitano:

“3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”

ATTESO che:

➤ il comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 è stato introdotto con legge 11 novembre 2014, n. 164 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133) pubblicata nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 262 del 11/11/2014 - Suppl. Ordinario n. 85, entrata in vigore il 12/11/2014;

TENUTO CONTO che:

➤ l'Art. 1. (Principio di legalità) della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale stabilisce che: *“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”;*

RILEVATO che:

➤ l'Ordinanza di demolizione 4/2021 nonché l'accertamento dell'inottemperanza alla medesima sono stati realizzati successivamente alla data del 12/11/2014 (ovverosia successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164), e che pertanto, alle opere abusivamente realizzate, va applicato il comma 4-bis del sopra citato art. 31;

ATTESO che:

- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 28 agosto 1961) l'intero territorio del Comune di Ercolano (già Resina) è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;
- l'intero territorio del Comune di Ercolano è sottoposto a vincolo paesistico, giusta Decreto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 4 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 219 del 18 settembre 2002.

CONSIDERATO che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

ATTESO che:

- con Decreto Sindacale 21/2023 - Prot. n. 14907/2023 del 08.03.2023 - è stato conferito al sottoscritto Architetto Olimpio Di Martino la nomina di Dirigente del Settore Gestione del Territorio;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 14/02/2023, modificata con Delibera n. 42 del 28/03/2023 in vigore dal 01/04/2023 è stata approvata la nuova struttura organizzativa e Organigramma del Comune di Ercolano;
- ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, tra i quali alla lettera g) *“tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”*.

CONSIDERATO che l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino costituiscono un'attività obbligatoria e non discrezionale in carico della P.A..

RITENUTO indispensabile provvedere in merito, ai sensi dell'art. 31, e nello specifico al comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001 e s.m.i..

VISTO:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 1961;
- il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 4 luglio 2002, di approvazione del Piano territoriale paesistico dei comuni Vesuviani;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i;
- il D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i e, in particolare, l'Art. 107, comma 3, lettera g);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
- il Decreto Sindacale n. 21/2023 - Prot. n. 14907/2023 del 08.03.2023;
- l'Ordinanza di demolizione n. 17/2022, prot. n. 17151 del 24.03.2023;
- Il Verbale di inottemperanza prot. n. 24154 del 24/04/2023;

DETERMINA

per le ragioni espresse in precedenza, che qui si intendono integralmente confermate, ripetute e trascritte, ovvero per l'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione 4/2021 prot. 17519 del 17/03/2021, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima stabilita dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001, nella misura di € 20.000,00, e, per l'effetto,

INGIUNGE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., al Sig.:

- o [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED] n. [REDACTED], in qualità di proprietario e responsabile dell'abuso;

il pagamento della sanzione amministrativa nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00) da pagare entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dall'avvenuta notifica della presente, mediante bonifico da effettuare con i seguenti riferimenti:

- Intestatario: Comune di Ercolano
- IBAN: IT 96M 05142 40140 T21030000206
- Causale: "Inottemperanza Ordinanza di demolizione n. 4/2021 - Prot. n. 17519/2021 - Sanzione Art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 - Ingiunzione di pagamento n. 16 del 27/09/2024 - Prot. n. 56050".

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione al Settore VI Gestione del Territorio – Servizio Abusivismo e Condoni Edilizi del Comune di Ercolano e al Settore IV Risorse e Patrimonio – Servizio Ragioneria Generale.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato, a mezzo dei messi comunali, al Sig.:

- o [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED] n. [REDACTED] sc. [REDACTED] p. [REDACTED] int. [REDACTED].

DISPONE, altresì

che copia del presente provvedimento di ingiunzione venga trasmessa per quanto di competenza:

- all'Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune;
- al Settore IV Risorse e Patrimonio Servizio Ragioneria;
- che i proventi della sanzione accertata siano attribuiti a specifico capitolo, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'art. 31, comma 4-ter, del DPR 380/2001 e smi che testualmente recita: *"I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico"*.

INFORMA


- che il presente provvedimento vale quale atto di formale messa in mora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e ss. c.c. ed interruttivo di ogni termine prescrizione e/o di ogni decadenza ad ogni effetto di legge;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 4 del DPR 380/01 e smi, *"l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"*;
- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso il presente atto gli interessati possono presentare, entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla medesima data di notifica.

AVVERTE

che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procederà all'esecuzione forzata prevista dall'art. 27 della L. 689/81 e s.m. e i. con le maggiorazioni previste dal medesimo articolo.

Ercolano, 27/09/2024

Il Funzionario Responsabile
Arch. Walter Esposito



Il Dirigente
Arch. Olimpio Di Martino

